

## **Il Giudice Sportivo Nazionale**

Vista la segnalazione del Direttore di Gara Relativo all'incontro del 28 Marzo 2026 presso bocciodromo di Martano, relativa a irregolarità nella composizione della formazione della ASD Giuseppe Garibaldi (RSA000014).

### **Tutto ciò premesso**

Visto l'art. 59 RDGS FIB, punto 3, lett. B ed I concesse le attenuanti prevalenti sulle maggiori sanzioni regolamentari, e precisando che comunque la sanzione costituisce precedente.

### **CONDANNA**

**La ASD Giuseppe Garibaldi al pagamento di multa di € 150,00 da versarsi entro giorni 10 dalla comunicazione alla Segreteria Federale.**

**La presente sentenza è ricorribile unicamente nelle forme previste dal RDGS FIB.**

Roma 31/3/2026

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

(Avv. Vincenzo Maria Fargione)